



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'Addendum alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

Repertorio atti n. ~~179~~ /CSR del 5 novembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 5 novembre 2020:

VISTI i Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio nn. 1303, 1305, 1306, 1307 e 1310 del 2013, recanti disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e sulla politica agricola comune, e rispettive, successive modifiche;

VISTO, in particolare, l'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE), il quale dispone che *l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi;*

VISTI i Regolamenti (UE) della Commissione nn. 807, 808, 809 del 2014, e rispettive successive modifiche, relativi alle *modalità di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305 e 1306 del 2013*, sopra citati;

VISTO l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in cui si stabilisce che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali), nell'ambito della sua competenza, adotta con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che ha confermato lo stesso principio di azione amministrativa nel mutamento ordinamentale dei rapporti dell'Italia con l'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, riguardante *l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici e procedure di appalto;*



6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 recante il regolamento sui criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il documento del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali recante le *Linee guida concernenti l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*, approvate, in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, con l'intesa espressa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016 (rep. atti n. 22/CSR);

VISTO il D.M. n. 6093 del 6 giugno 2019, che ha modificato le suddette *Linee guida*, previa intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2019 (Rep. n. 74/CSR);

VISTO lo schema di *Addendum alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*, concernente controlli sulla fatturazione elettronica, da inserire nella sezione "3.17 – gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali con nota n. 9215958 del 6 ottobre 2020;

VISTA la nota DAR n. 16169 del 7 ottobre 2020, con cui è stato diramato il suddetto *Addendum*;

CONSIDERATO che la Commissione politiche agricole delle Regioni, nella riunione del 23 ottobre 2020, notificata con nota n. 2428/sp del 27 ottobre 2020, ha manifestato avviso favorevole all'intesa, con una richiesta di modifica della proposta;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale il Presidente della Regione Molise, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso l'intesa sul provvedimento, condizionata all'accoglimento della richiesta di modifica contenuta in un documento trasmesso per via telematica;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'*Addendum alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*, condizionata all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento trasmesso per via telematica, che si allega come parte integrale e sostanziale del presente atto (allegato 1).

IL SEGRETARIO
Cons. Elisa Grande



IL PRESIDENTE
On. Francesco Boccia

Allegato 5/11/2020



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/188/SR02/C10



**POSIZIONE SULL'ADDENDUM ALLE LINEE GUIDA
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO
RURALE 2014-2020**

Intesa, ai sensi all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 2) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la seguente richiesta di sostituire la penultima frase dell'addendum:

“A partire dal 1° gennaio 2021 tutte le fatture emesse prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più accettate e di conseguenza non saranno considerate ammissibili”,

con la seguente:

“Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c) del Reg (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE[1], sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento. Art. 60 Reg (UE) 1305 2013”.

[1] Riferimento articolo 60, comma 2 del regolamento UE 1305/2013

MOTIVAZIONE

La finalità è quella di rendere gestibile il vincolo informativo posto alle fatture tenendo presente l'esistenza di soggetti non tenuti alla emissione di fattura elettronica e di fattispecie per le quali il regolamento 1305/2013 ammette al sostegno spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e quindi dell'assegnazione del CUP.

Roma, 5 novembre 2020